

*Pietro Cobetto Ghiggia*

## Lessico giuridico greco di età «tarda»: per un approccio linguistico ai «Basilicorum Libri» (\*)

### *1. Premessa.*

A partire dal 2002, nella sezione «Testi» della Rivista di Diritto Romano, è cominciata la ristampa cartacea dei «Basilicorum Libri LX» nell'edizione di Heimbach<sup>1</sup>: nell'ottobre del 2008, hanno visto altresì la luce i «Supplementa» ai *Basilici* di Heimbach, editi da Zachariae von Lingenthal<sup>2</sup>, a Lipsia, nel 1846, e ristampata per le cure di Massimo Miglietta.

E' proprio su questi ultimi corposi *supplementa* che si volevano proporre alcune osservazioni, forse un poco più stravaganti del solito, perché non dedicate, se non in minima parte, ad aspetti di merito giuridico o giurisprudenziale, quanto invece a problemi di ordine linguistico e di storia del lessico tecnico attinente la lingua greca classica in età tarda.

In primo luogo, può essere utile una succinta presentazione del contenuto dei «Basilicorum Libri LX» e dei relativi «Supplementa», rimandando per ulteriori approfondimenti, oltre al lavoro monografico preparatorio all'edizione dello stesso Heimbach<sup>3</sup>, all'utile premessa di Gorìa<sup>4</sup> al primo volume della ristampa e ai più recenti contributi di Lokin, van Bochove<sup>5</sup> e di Biccari<sup>6</sup>.

---

\*) Articolo già apparso in «Rivista di Diritto Ellenico», VIII, 2018, p. 3-19.

<sup>1</sup>) «Basilicorum Libri LX», I-V, *cur.* C.G.E. Heimbach, Leipzig, 1833-1850.

<sup>2</sup>) »Basilicorum Libri LX. Supplementa editionis Basilicorum Heimbachianae», *cur.* C.E. Zachariae a Lingenthal, Leipzig, 1846.

<sup>3</sup>) *De Basilicorum origine, fontibus, scholiis, atque nova editione adornanda*, Leipzig, 1825, specie p. 1-22.

<sup>4</sup>) F. GORÌA, *I «Basilici» e l'edizione di K.-W.-E. Heimbach*, in «Basilicorum Libri LX», I, *cur.* C.G.E. Heimbach, Milano, 2005, p. 7-11.

<sup>5</sup>) J.H.A. LOKIN, T.E. VAN BOCHOVE, *Compilazione-educazione-purificazione. Dalla legislazione di Giustiniano ai Basilica cum scholiis*, in «Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici», *cur.* J.H.A. Lokin, B.H. Stolte, Pavia, 2011, p. 99-146.

Con il titolo di *Basilici* si definisce il codice delle leggi bizantine a partire dall'anno 880: Basilio I, cui si deve il nome alla raccolta, riprese il *corpus* giuridico di Giustiniano compendiandolo in quaranta volumi; l'opera, però, vide la sua conclusione nella forma che ancora oggi si legge grazie al suo successore, Leone VI, che proseguì nella raccolta, a partire dal libro quarantunesimo, sino a giungere, forse anche attraverso un riordinamento della materia, al sessantesimo libro (anno 888), confidando tra l'altro in una diffusione della silloge anche in Occidente, speranza in realtà non coronata da successo<sup>7</sup>.

In un'età successiva, probabilmente fra X e XI secolo, il testo originario fu inoltre arricchito da un apparato di annotazioni costituito da estratti della letteratura giuridica risalenti ai secoli precedenti, ma la sua conoscenza si limitò a restare confinata all'Oriente greco. Bisognerà attendere il XVII secolo per vedere una prima edizione occidentale della raccolta, ad opera di Fabrot<sup>8</sup>, integrata da un supplemento edito più di un secolo dopo da Reitz<sup>9</sup>.

Il ritrovamento di due codici, *Coislmannus* 151 e 152, non considerati nell'edizione di Fabrot, stimolò l'Accademia a procedere ad una nuova edizione del testo, a cura di Karl Wilhelm Ernst Heimbach<sup>10</sup>, con la collaborazione del fratello Gustav Ernst, che si occupò principalmente dei riscontri testuali sui manoscritti. Durante il ventennale lavoro dei due Heimbach, Karl Eduard Zachariae von Lingenthal<sup>11</sup> reperì nella biblioteca del Patriarcato di Costantinopoli un palinsesto che nella primitiva scrittura riportava i libri XV-XVIII dei Basilici, sino a quel tempo considerati persi, completi di un ricco apparato di commento: nel 1846, esso fu stampato come «Supplementum» all'edizione di Heimbach. Ad ulteriore completamento del lavoro di Zachariae von Lingenthal, va segnalato il «Supplementum» relativo al VII libro dei *Basilici*, edito da Contardo Ferrini e Giovanni Mercati<sup>12</sup> nel 1897, sempre legato alla scoperta di un palinsesto (*Ambrosianus* F 106 sup.).

Sotto il profilo della critica testuale, l'edizione di riferimento attuale è

---

<sup>6</sup> M.L. BICCARI, *Prima traccia per una ricerca su «Dopo il Tardoantico: la voce dei giuristi nella costruzione dei codici e nella formazione dei giovani»*. Giovanni Nomofilace, in «Studi urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche», n.s., LXVIII.3-4, 2017, p. 249-310, specie p. 251-259, con accurata e ricca raccolta bibliografica e completo *status quaestionis* dottrinario.

<sup>7</sup> Si veda GORIA, *I «Basilici» e l'edizione di K.-W.-E. Heimbach*, cit., p. 7-8.

<sup>8</sup> «ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑ Ε. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Libri LX in VII tomos divis», I-VII, cur. C.A. Fabrot, Paris, 1647.

<sup>9</sup> «Operis Basilici Fabrotiani Supplementum continens libros quatuor Basilicorum IL. I. LI. & LII», cur. G.O. Reitz, Leida, 1765.

<sup>10</sup> «Basilicorum Libri LX», cit.

<sup>11</sup> «Basilicorum Libri LX. Supplementa», cit.

<sup>12</sup> «Basilicorum Libri LX. Editionis Basilicorum Heimbachianae Supplementum Alterum», cur. E.C. Ferrini, J. Mercati, Leipzig, 1897: anch'esso è altresì reperibile, insieme a quello di Zachariae von Lingenthal nella ristampa curata da Miglietta.

quella approntata da Scheltema<sup>13</sup>, in collaborazione con van der Wal e Holwerda, con il solo testo greco.

Prima ancora di passare all'esame dei testi, si vorrebbe proporre in maniera solamente riassuntiva il contenuto dei *Basilici* che può essere compreso in sette grandi aree tematiche<sup>14</sup>:

materia religiosa;  
nozioni generali desunte dal *Digestum* di Giustiniano;  
materia ecclesiastica;  
materia relativa alla procedura;  
*ius privatum*;  
*ius publicum*;  
*ius poenale*.

## **2. Le difficoltà della traduzione commentata.**

A fronte di una materia così vasta, si è preferito limitare allo stretto indispensabile la scelta delle attestazioni, tratte dal «Supplementum» nell'edizione di Zachariae von Lingenthal<sup>15</sup>, non soltanto per indubitabili pregi filologici, ma anche per la presenza del ricco apparato di commento scoliastico costituente una vera e propria «palestra» per il confronto lessicale qui vi proposto: il punto di partenza dell'analisi consiste proprio nello stabilire sino a quale livello l'operazione di resa in lingua greca classica di testi giuridici in lingua latina sia effettivamente riuscita nella sua totalità<sup>16</sup>.

Si tratta in pratica di prendere in esame il tentativo di traduzione «ragionata», attribuito quest'ultimo legato alla parte commentata posta a piè di pagina. Le difficoltà più perspicue, invece, consistono nelle profonde differenze tra le due lingue classiche per eccellenza, anche prescindendo dal merito: come si potrà evincere, nel testo, il ricorso al calco, ossia all'unica soluzione praticabile in assenza di una possibilità di traduzione presumibilmente corretta sotto il profilo di significante e significato, è curiosamente abbastanza limitata, quasi nella consapevolezza dei compilatori di dovere a tutti i costi

---

<sup>13</sup>) «Basilicorum Libri LX, Series B. Scholia in libros I-LX», I-IX, Groningen, 1953-1985, e «Basilicorum Libri LX, Series A. Textus librorum I-LX», I-VIII, Groningen, 1955-1988, consultabili anche per via informatica presso <https://referenceworks.brillonline.com/browse/basilica-online>.

<sup>14</sup>) Si veda C.G.E. HEIMBACH, «Basilicorum Libri LX», VI. «Prolegomena et Manuale Basilicorum continens», Leipzig, 1870, p. 117-121.

<sup>15</sup>) «Basilicorum Libri LX. Supplementa», cit.

<sup>16</sup>) Sulle questioni linguistiche poste dai *Basilicorum Libri*, si veda C.M. MAZZUCCHI, *Il contesto culturale e linguistico. Introduzione al lessico giuridico greco*, in «Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici», cit., p. 71-78.

evitare, a ragion veduta, una stonatura per il lettore di lingua greca.

Altro problema, ovviamente, è rappresentato dall'identità di quest'ultimo: anche solo a una prima impressione, costui avrebbe dovuto essere un profondo conoscitore del lessico giuridico, a meno di non volere ammettere a tutti i costi che del greco classico, in età bizantina, non resti altro se non una forma esteriore svuotata di ogni contenuto materiale. Una simile ipotesi, sia pure sostenibile in linea teorica, si scontrerebbe comunque con fonti dirette, tra tutte bastino il lessico *Suidas*, o anche il *Lexicon* del patriarca Fozio, quasi coevo ai *Basilicorum Libri*<sup>17</sup>, ove, sia pure a livello di mero interesse antichistico, la conoscenza tecnica e giuridica del greco di età classica è a dire poco sopraffina tanto da costituire ancora oggi, per chiunque si avvicini allo studio del cosiddetto diritto attico, fonte imprescindibile e meritevole di ben altro studio e approfondimento che non la mera e inconsapevole citazione manualistica<sup>18</sup>.

I compilatori, invece, preferiscono percorrere un'altra strada, per la verità piuttosto impervia: sino a quando sia possibile, adattare il lessico greco alla lingua latina, senza farsi alcuno scrupolo di servirsi di vocaboli di certo tecnici, ma che nascono, in quanto tali, come forse è opportuno ribadire, nell'Atene di età classica, ossia a partire dalla fine del V secolo e per tutto il IV a.C., a distanza quindi di almeno un millennio dalla silloge esaminata.

E' necessario domandarsi, a questo punto, quale fosse la reale conoscenza di un simile lessico da parte dei compilatori: pare troppo semplicistico ritenere che gli estensori dei *Basilicorum libri* si limitino ad impiegare una sorta di formulario in modo del tutto incosapevole e totalmente «ignorante» delle origini lessicali dei vocaboli tecnici impiegati. Altra questione è comunque il pubblico cui si rivolge la compilazione: giurisperiti che, evidentemente, avrebbero dovuto possedere un alto livello di conoscenza della lingua greca, soprattutto quella classica, che, anche solo sotto il profilo formale, continua ad essere la modalità espressiva per i temi di alto profilo istituzionale quale una silloge legislativa commentata.

Per servirsi di un paragone, forse un poco irriverente, si potrebbe avvicinare l'operazione dei traduttori-compilatori bizantini a un legislatore che odieramente si esprimesse in endecasillabi danteschi, con giurisprudenza commentata nell'italiano manzoniano. Nel caso dei *Basilicorum libri*, tuttavia, vi è

---

<sup>17</sup>) Per i problemi di datazione dei *Basilicorum Libri*, si vedano S. TROIANOS, *Οι πηγές του βυζαντινού δικαίου*, Αθήναι - Κομοτηνή, 1999, trad. it. – *Le fonti del diritto bizantino* –, Torino, 2015, p. 157 ss., e BICCARI, *Prima traccia per una ricerca*, cit., p. 251-252 e n. 2, con raccolta dottrinarla.

<sup>18</sup>) Si veda P. COBETTO GHIGGIA, *Premessa alla traduzione*, in A.R.W. HARRISON, *The Law of Athens, I. The Family and Property*, Oxford University Press, 1968, trad. it. – *Il diritto ad Atene, I. La famiglia e la proprietà* –, Alessandria, 2001, p. VII e nt. 25.

un'ulteriore difficoltà: il testo di partenza è comunque nella lingua ufficiale dell'Impero, in latino, che ad Oriente non fu mai percepita come linguamadre. Basilio I e poi Leone VI però si trovano nella necessità irrinunciabile di provvedere a una raccolta legislativa la cui finalità non è sicuramente teoretica o letteraria: cionostante la forma prescelta risulta estremamente dotta, sino a sembrare quasi artificiale. Una simile considerazione, tuttavia, suscita ulteriori dubbi sulla natura dell'opera: non sarebbe poi così ozioso domandarsi se la silloge fosse realmente consultata nella pratica quotidiana o piuttosto chi ne faceva uso si servisse anzitutto dell'apparato di commento, estremamente esteso e, seppure viziato da una forma alquanto banalizzata e scadente sotto il profilo linguistico, indubbiamente di ben più perspicua lettura per un grecofono della fine del primo millennio d.C.

Netto, infatti, è il contrasto fra il testo propriamente detto dei *Basilicorum libri* e l'apparato di commento rappresentato dagli *scholia*<sup>19</sup>, ove è possibile ritrovare improbabili calchi quali βόνα ο μάλα φίδες ο ποσσέσωρ con l'accentazione riportata correttamente per quanto riguarda il latino, ma esiti ben poco convincenti sotto l'aspetto della lingua greca<sup>20</sup>. Basti solo pensare alla lettura di βόνα, che per essere correttamente letto «alla latina» tutt'al più avrebbe dovuto trasciversi come μπόνα: se anche il grecista classico inorridisce a fronte di espressioni e di un lessico quasi «maccheronico», non paiono sussistere difficoltà particolarmente elevate nel comprendere le spiegazioni fornite nelle note riportate, soprattutto se confrontate con la forma piana, levigata, accurata e lessicalmente ricercata del testo dei *Basilicorum Libri*.

La traduzione giustiniana è opera che può essere letta e apprezzata solo da un pubblico estremamente ferrato sotto il versante della cultura classica, e, ovviamente, dotato delle indispensabili competenze giuridiche. Le note in calce sembrano invece rivolte a chi dovesse fare un uso pratico della silloge nella vita giudiziaria quotidiana di Bisanzio.

Si potrebbe concludere questa serie di considerazioni, prima di passare direttamente all'esame di alcuni brani tratti dai *Basilicorum Libri*, con un'osservazione forse un poco paradossale: una simile silloge, nell'intenzione dei compilatori, avrebbe visto la luce con il fine precipuo di riordinare e riorganizzare

---

<sup>19</sup>) Per la complessa questione concernente l'apparato dei commenti ai *Basilicorum libri*, e in particolare circa l'ipotetica distinzione fra materiale antico (VI e VII secolo d.C.) e più recente (XI secolo), si vedano da ultimi TROIANOS, *Le fonti del diritto bizantino*, cit., p. 186, LOKIN, VAN BOCHOVE, *Compilazione-educazione-purificazione*, cit., p. 143, e BICCARI, *Prima traccia per una ricerca su «Dopo il Tardoantico*, cit., p. 259-264.

<sup>20</sup>) Proprio il criterio linguistico può costituire un valido strumento per distinguere cronologicamente gli *scholia* (cfr. *supra*, nt. 19), laddove il maggiore ricorso al calco del vocabolo latino implicherebbe in generale un più alto grado di receniorità del commento al testo: si veda ancora BICCARI, *Prima traccia per una ricerca su «Dopo il Tardoantico*, cit., p. 261-263.

una situazione «giuridica» caratterizzata da un'estrema confusione, com'è del resto comprensibile, considerando che l'Impero Romano di Oriente è un coacervo di istituzioni latine applicate su una realtà culturalmente del tutto diversa dal mondo romano di qualsivoglia epoca a partire sino dall'epoca più remote. Il principio seguito per perseguire questo scopo solo in apparenza potrebbe sembrare di facile esecuzione: quale difficoltà si potrebbe incontrare nel tradurre l'opera legislativa di Giustiniano in greco? E proprio a fronte di tale ipotetica domanda, chi si ritrova alla guida dei presunti compilatori non si può esimere dal compiere scelte formali che condizioneranno il successo o meno dell'impresa.

Anzitutto, la scelta della lingua: la risposta pare quasi tautologica, ma l'ipotetico «direttore responsabile» dell'opera si trova a fare i conti con un idioma che, certo, viene ancora parlato, ma si caratterizza ormai per un profondo iato, anzi, una vera voragine, fra l'espressione orale e quella scritta, soprattutto se di livello letterario. Quest'ultima è ancora saldamente legata alla lingua fondante la cultura e il pensiero occidentale e come tale completamente artificiale già a partire dall'età del tardo impero. Basti solo pensare a Libanio di Antiochia: egli, nel IV secolo d.C., seduto a tavolino, è in grado di riprodurre e correggere quando opportuno Demostene, autore che evidentemente conosce a memoria e trasforma in modello ideale: tale operazione non si limita solo alla veste formale, ma entra spesso e volentieri anche nel merito denotando evidentemente una piena padronanza di nozioni giuridiche e istituti che non esistevano più da un millennio e una straordinaria competenza sotto il profilo lessicale, tratto che si trasmette totalmente in età bizantina<sup>21</sup>. Ora, per ritornare alla figura del presunto «direttore responsabile» della «Collana Basilicorum Libri», data l'importanza della materia, la scelta non potrà che ricadere su un idioma greco di alto registro, ossia su una lingua letteraria quanto più possibile attenta ad evitare il «peccato originale» del traduttore mediocre, ossia il calco, cui si fa ricorso solo *per desperationem*.

Paradossalmente, però, se risulta quasi naturale tradurre dal greco al latino sin dalle origini o addirittura sia ancora più semplice per un latino madrelingua scrivere direttamente in greco (il caso di Marco Aurelio è illuminante), l'operazione inversa non viene mai neppure tentata: i *Basilicorum Libri*, sotto questo profilo, costituiscono una vera opera pionieristica, che per di più presenta la gigantesca difficoltà legata al merito del tutto peculiare del loro contenuto, sul quale non è consentito al traduttore prodursi in licenze o in

---

<sup>21</sup> Si veda al proposito P. COBETTO GHIGGIA, *Fonti tarde sull'euthydikia*, in «Symposium 1999. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte», cur. G. Thür, F.J. Fernández Nieto, Köln-Weimar-Wien, 2003, p. 413-432.

libertà interpretative. Il testo va trasportato in lingua greca di registro alto così com'è, dovendo sempre aderire all'originale: un'impresa immane, irta di difficoltà, talora insuperabili, anche per il più esperto traduttore costantinopolitano che non può ricorrere agli *escamotages* consentiti da un'opera letteraria. Il lessico giuridico implica un duplice problema di fondo: 1) non è automatica l'esistenza di lemmi omologhi fra l'una e l'altra lingua; 2) un lemma che in una lingua si riferisce a un istituto o una procedura spesso e volentieri non ha corrispondenza nell'altra. Per meglio intendersi e tornare alle espressioni idiomatiche dei testi trattati, finché si tratta di *'testimonium'* si potrà ricorrere a μαρτυρία, per *'furor'* a μανία, per *'servus'* a δοῦλος, per *'lex'* a νόμος e così via: si tratta però di vocaboli che di per sé non nascono sin da principio con uno specifico significato giuridico. Quest'ultimo viene acquisito solo quando essi si trovano impiegati in siffatto contesto, ma, come osservato, le difficoltà sono di entità minore.

I problemi sorgono allorché si prendano in esame i vocaboli che nascono con accezione giuridica: quale traduzione in lingua greca classica si potrebbe proporre per *'ius'*? O ancora, quale resa in greco antico potrebbe corrispondere al significato tecnico peculiare di *'paterfamilias'* o *'filiusfamilias'*?

In quest'ultimo caso, ad esempio, i *Basilicorum Libri* propongono ὑπεξούσιος<sup>22</sup>, resa ove va comunque apprezzato lo sforzo intellettuale del traduttore di rendere lo *status* del *filius* della famiglia romana nel rispetto di una lingua greca, più che classica, «classicista»: ὑπεξούσιος, ossia «chi si trovi in condizione di sottostare nelle prerogative a terzi», nello specifico, il *paterfamilias*.

Nel lessico greco classico, per ovvi motivi, è del tutto sconosciuta la fattispecie del *filiusfamilias*: il traduttore, evidentemente, ha una profonda competenza giusromanistica, e altrettale conoscenza della lingua dotta, il greco classico, e, si produce in un vero capolavoro di resa di un vocabolo inesistente per il suo lessico, che, però, corrisponde pienamente alla semantica di quello latino, riuscendo per di più ad evitare, almeno in questo caso, la tentazione di ricorrere all'abborrito calco. Ciò che più sorprende il lettore è senza dubbio il registro alto della traduzione che, a prima vista, potrebbe sembrare come attinente al greco classico: il vocabolo in realtà è nuovo conio, che, se già nel V secolo d.C. suggeriva un'eco di età classica, nel IX, doveva baluginare all'occhio del lettore come una lectio difficillima.

Si potrebbe proseguire con ulteriori e svariati esempi, sempre a volere riportare alla luce la maestria di colleghi bimillenni. L'*'exheredatus'*, nel greco classico del V e IV secolo a.C., potrebbe essere riavvicinato alla discussa pro-

---

<sup>22)</sup> Cfr. ad esempio *Basilicorum Lib.*, XVIII, IV, 1 s., p. 194 s., Zachariae von Lingenthal.

cedura dell'ἀποκηρύξει<sup>23</sup>: tuttavia, la disciplina in materia di una procedura così estrema quale l'allontanamento dalla famiglia del figlio differisce in più aspetti fra il diritto dell'Atene di età classica e lo *ius Romanum*, anche solo a partire dal diverso status del *filiusfamilias* a Roma e del semplice υἱός ad Atene. La traduzione proposta nei *Basilicorum libri* sembra tenere perfettamente conto di tutto ciò: a fronte di ἀποκήρυκτος, vocabolo che pure avrà parecchio successo nella lessicografia di età bizantina<sup>24</sup>, impiegato per il figlio diseredato in diritto attico, si crea ἀπόκληρος<sup>25</sup> che rende pienamente l'effetto di un simile provvedimento per il diritto romano: «privato di diritti sulla successione, anzitutto nei suoi aspetti materiali» e cioè «allontanato (ἀπό) dal patrimonio (κλήρος)», a mezzo di un provvedimento privato semplicemente recepito e avallato a livello pubblico – e in questo aspetto consta la principale differenza con la procedura in diritto attico, privatistica solo al suo sorgere, ma indissolubilmente legata alla fase pubblica per diventare legalmente vigente<sup>26</sup>. Ora, pure ἀπόκληρος, a prima vista, può essere tranquillamente scambiato per un vocabolo peculiare perfettamente compatibile con il lessico greco di età classica: in realtà, esso risulta attestato solo nella tradizione tarda<sup>27</sup>, ancor più che dotta, raffinatissima, a partire dal V secolo d.C., ad un livello tale da creare neologismi perfettamente persuasivi in un ipotetico greco classico.

Ancora più complicata è la situazione a volere scendere nel lessico giuridico della procedura, per il quale gli *exempla* potrebbero essere innumerevoli, date le differenze nelle forme e nella sostanza così marcate da rendere almeno temerario ogni tentativo di comparazione: anche in questo caso, l'ipotetico traduttore dei *Basilicorum Libri* non accusa battute a vuoto nel suo scopo di rendere la materia attraverso un lessico così artificiale e dotto, da «comparatista» a tutto tondo, abile a proporre corrispondenze magistrali. 'Si *filiusfamilias fideiusserit*' diventa quindi ἐγγυωμένου ὑπεξουσίου<sup>28</sup>, ove per 'fi-

---

<sup>23</sup> Cfr. Demosth., *C. Boeot.* 1 XXXIX.39: sull'argomento, si veda P. COBETTO GHIGGIA, *Il tentativo di apokeryxis contro Alcibiade*, in «Studi R. Martini», I, Milano, 2008, p. 627-640 con completa bibliografia antecedente.

<sup>24</sup> Raccolta delle fonti ancora in COBETTO GHIGGIA, *Il tentativo di apokeryxis*, cit., p. 630 nt. 13.

<sup>25</sup> Cfr. ad esempio *Basilicorum Lib.*, XXXV, VIII e IX, p. 558 Heimbach.

<sup>26</sup> Per una convincente analisi dell'unica attestazione del termine apokeryxis presso le fonti giuridiche romane (C.I. 8.46.6, rescritto di Diocleziano e Massimiano risalente al 288 d.C.), si veda S. SCIORTINO, *C. 8.46.6: Brevi osservazioni in tema di abdicatio ed ἀποκηρύξις*, in «AUPA.», XLVIII.2, 2003 («Studi B. Albanese, II»), p. 333-378.

<sup>27</sup> A partire dal II secolo d.C. con Luciano e Clemente Alessandrino. Si noti che nel significato di «diseredato», l'unica attestazione di età classica è rappresentata da Aristot., *Top.* 112 b 19, mentre nell'accezione di «privo di ...» ἀπόκληρος si ritrova solamente in Pind., *Pyth.* 5.54 (in forma dorica) ed Emped., *fr.* 147 Diels, Kranz.

<sup>28</sup> Cfr. *Basilicorum Lib.*, XVIII, IV, 7, p. 197 Zachariae von Lingenthal.

*liusfamilias*’ si ritrova un neologismo *ad hoc* e per ‘*fideiusserit*’ il verbo più corrispondente non solo in lingua greca tarda ma soprattutto in quella classica: l’atto di stipulare una ἐγγύη<sup>29</sup> corrisponde, pure senza potere del tutto coincidere, al romano ‘*fideiubere*’, ma ciò che più sorprende è l’estrema ricercatezza nel reperire una simile traduzione per la quale parrebbe limitativo appellarsi semplicemente ad una straordinaria conoscenza lessicale indipendente dal merito giuridico di un simile lavoro di trasposizione. Ancora per restare nell’ambito procedurale, e al fine di rilevare l’eccellenza della traduzione, basti soffermarsi sulla difficoltà di rendere in lingua greca classica un atto come il ‘*promittere*’ latino: ‘*si filiusfamilias promiserit*’<sup>30</sup> diventa in greco ἐὰν ὑπεξούσιος ὁμολογήσῃ, ove il traduttore reperisce per l’atto ben circoscritto del ‘*promittere*’ la resa attraverso un verbo che, preso di per sé, ha un significato piuttosto neutro e generale, ossia «accordarsi su qualcosa», meglio ancora «accordarsi fra due o più soggetti», ad esempio «su una prestazione». In realtà, in un contesto obbligazionario, ὁμολογεῖν ha un preciso e specifico significato tecnico sino a partire dal diritto dell’Atene del V e IV secolo a.C.<sup>31</sup>, che evidentemente il traduttore ha ben presente per risolvere brillantemente l’ennesimo ostacolo di traduzione.

Resta tuttavia aperto a questo punto un interrogativo: dato il livello della traduzione dei *Basilicorum Libri*, non pare affatto ozioso domandarsi, sotto il profilo dell’usufruibilità del lavoro, se una simile operazione avesse avuto un effettivo e utile riscontro sul piano concreto: ciò equivale a chiedersi se qualcuno, oltre al ristretto gruppo degli autori o dei dotti giuristi bizantini, potesse riferirsi senza mediazioni ad un’edizione così raffinata del *Corpus Iuris* alla fine del IX secolo. La risposta è quasi implicita ed è rappresentata dal ricchissimo apparato scoliastico, sul quale si vorrebbero proporre alcune considerazioni, sia pure limitandosi al «Supplementum» curato da Zachariae von Lingenthal.

Si può anche partire da un’osservazione alquanto generale, per ora basata semplicemente su un dato di fatto: gli *scholia* hanno, come logico, l’obbiettivo di commentare il testo, e sono quindi paragonabili a note a piè di pagina di un testo odierno, cui però si aggiunge oltre alla suddetta finalità, anche uno scopo esegetico tale da raggiungere non solo il ristretto pubblico

---

<sup>29)</sup> Sulla nozione più generale di ἐγγύη in diritto attico, si veda A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano, 1982, p. 161-166 = *Diritto greco antico*, cur. P. Cobetto Ghiggia, F. Zucconi, Alessandria, 2017 («Rivista di Diritto Ellenico», V, 2015) p. 127-130.

<sup>30)</sup> Cfr. *Basilicorum Lib.*, XVIII, IV, 7, p. 197 Zachariae von Lingenthal.

<sup>31)</sup> Oltre a P. COBETTO GHIGGIA, *Homologia e homonoia fra il V e il IV secolo a.C.*, in «Rivista di diritto ellenico», I, 2011, p. 19-44, si veda L. GAGLIARDI, *La legge sulla homologia e i vizi della volontà nei contratti in diritto ateniese*, in «Symposion 2013. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte», cur. M. Gagarin, A. Lanni, Wien, 2014, p. 177-214.

dotto ma pure un lettore non così raffinato e versato ai massimi livelli sia per la lingua sia per il diritto: tutto ciò implica un livello, sia formale, sia sostanziale, negli *scholia*, decisamente meno alto (e ci si soffermerà su qualche esempio nel prosieguito), quasi a volere costituire una sorta di parafrasi per l'utente medio, una sorta di *codex* commentato e arricchito dalla giurisprudenza per il professionista «pratico»: va pure da sé, inoltre, che in un commento non tutte le note «riescano sempre bene», arricchendo il testo di base, o siano sempre perspicue, chiarendolo con gli opportuni riferimenti. Insomma, la traduzione commentata risulta, almeno a parere di chi scrive, uno dei generi letterari più difficoltosi, tanto più quando il testo originario si colloca in un ambito tecnico; se poi si tratta di rendere un testo, nella fattispecie giuridico, dal latino al greco classico, lingua per di più desueta e solo esclusivamente letteraria in forma scritta, e soprattutto con una finalità pratica, la situazione è ancora più irta di difficoltà, come più volte ribadito e come doveva avere ben presente lo stesso Giustiniano: i *Digesta* in latino, per ragion di Stato, a volere chiosare con una battuta, ma le *Novellae* ... sicuramente in greco, di alto livello, e forse ancora piuttosto ben diffuso e conosciuto nel VI secolo d.C., ipotesi, che invece diventa almeno remota nel X secolo d.C.

Gli *scholia* quasi sembrano, sia pure parzialmente, rispondere alla situazione ben esemplificata dal testo dei *Basilicorum Libri*: senza un apparato di note di livello più fruibile, l'opera diventerebbe difficilmente utilizzabile; questa annotazione potrebbe essere corroborata dall'osservazione della lingua impiegata per la maggior parte degli *scholia*, che del greco classico e dotto ancora echeggiato nel testo pare ricordare al limite solo la grafia: il calco, ciò che in precedenza<sup>32</sup> si è definito lo «spauracchio» del buon traduttore, è massicciamente usato senza porsi eccessivi problemi per la cacofonia dei risultati o la discrasia della forma, al fine di garantire sempre la chiarezza esegetica.

Se ne può osservare almeno un esempio nella figura dell'οὐσοφρουκ-τουάριος<sup>33</sup>, calco che rende perfettamente l'idea sotto il profilo giuridico del diritto romano ma che con la lingua greca ha in comune solo la grafia: l'etimo del latino è abbastanza intuibile, trattandosi di un composto di 'usus' e 'fructus', sostantivo quest'ultimo aggettivizzato in 'fructuarius'. Il calco greco οὐσοφρουκ-τουάριος, invece, se pure rende a mo' di fotocopia il vocabolo latino, sembra quasi presupporre che l'eventuale lettore «si dimentichi» o non conosca il greco classico: la tentazione di un'etimologia sul primo membro del vocabolo οὐσου- potrebbe farlo ricollegare al greco οὐσία, vocabolo tecnico<sup>34</sup> indicante

---

<sup>32</sup>) Cfr. *supra*, p. 5-6.

<sup>33</sup>) Cfr. ad esempio *Basilicorum Lib.*, XVI, I, 15 s., p. 72 Zachariae von Lingenthal.

<sup>34</sup>) Cfr. S. FERRUCCI, *L'Atene di Iseo. L'organizzazione del privato nella prima metà del IV sec. a.C.*, Pisa, 1998, p. 102-112.

presso gli oratori civilisti di età classica ciò che nei *Basilicorum Libri* viene reso con il πεκούλιον e dare adito a rischi di travisamenti. Nel testo, infatti, l' 'usufructuarius' è correttamente definito come ὁ ἔχων τὴν χρῆσιν τῶν καρπῶν<sup>35</sup>, ma quasi sembra che una simile perifrasi, pure chiarissima per un conoscitore del greco classico, risulti ostica forse già all'originario lettore del *Corpus Iustinianum*, per cui a scampo d'equivoci si ritiene meglio procedere al calco tanto «brutto» quanto utile.

L'apparato degli *scholia* d'altra parte costituisce ancora una sorta di rompicapo per chiunque si avvicini ai *Basilicorum Libri*<sup>36</sup>: da quanto sinora si è osservato, parrebbe che si tratti di note esegetiche il cui pregio consiste esclusivamente nel merito a scapito di una forma abbastanza «scabra». In realtà, l'indagine è resa difficoltosa da una serie di fattori: in primo luogo, gli *scholia* dei *Basilicorum Libri* hanno origine già a partire dai *Digesta* stessi, ossia il commento in greco a un testo originariamente in latino, e tutto ciò potrebbe contribuire a spiegare, almeno in parte, le stranezze formali cui si accennava in precedenza. Un simile lavoro esegetico si dovette protrarre nel tempo e, soprattutto, vide l'accorpamento delle fatiche di più commentatori. Il tutto fu poi recepito alla fine del IX secolo nei *Basilicorum Libri*, ma in una modalità che forse meriterebbe ulteriori indagini. Bisognerebbe cioè appurare se in questa redazione ci si limitò solo a copiare la congerie esegetica intorno al *corpus Iustinianum* o piuttosto non si provvide anche a emendamenti, ulteriori spiegazioni o vere e proprie aggiunte, rese necessarie dai quasi IV secoli intercorsi fra l'opera giustiniana e la raccolta iniziata da Basilio I.

Una simile ipotesi, tuttavia, può essere percorsa solo a patto di dedicare una specifica analisi al lessico e alla forma degli *scholia*, condotta secondo criteri linguistici e, soprattutto, filologici. Ad una prima generica impressione, si può infatti osservare una profonda discrasia: il merito, ossia il contenuto dei commenti, è comunque sempre costante, dato il fine esegetico. Ben diversa è la forma, ove si alterna un'espressione molto affine al testo, e quindi un greco che si potrebbe definire di buon livello, a cadute formali comprensibili almeno nella prospettiva di chiarire il contenuto<sup>37</sup>. Tutto ciò può implicare che l'apparato di

<sup>35</sup> Cfr. ad esempio *Basilicorum Lib.*, XVI, I, 5-7, p. 64 Zachariae von Lingenthal.

<sup>36</sup> Cfr. A. SCHMINCK, *Frömmigkeit ziere Das Werk: Zur Datierung der 60 Bücher Leons VI*, in «Subseciva Groningana: Studies in Roman and Byzantine Law», III, 1989 («Proceedings of the Symposium on the Occasion of the Completion of a New Edition of the Basileica, Groningen, 1-4 June, 1988»), p. 79-114, B.H. STOLTE, *Further to Understanding the Marginal Gloss of the corrector ordinarius in the Florentinus on fol. 439r*, in «T.», LXXIII, 2005, p. 385-389, e BICCARI, *Prima traccia per una ricerca su «Dopo il Tardoantico*, cit., p. 259-264 (con completo *status quaestionis*).

<sup>37</sup> Si veda G. LANATA, *Du vocabulaire de la loi dans les Nouvelles de Justinien*, in «Subseciva Groningana: Studies in Roman and Byzantine Law», III, cit., p. 37-48.

commento abbia avuto una vicenda dilatata nel tempo e soprattutto abbia visto la compresenza di più mani che in prima analisi andrebbero identificate – spesso infatti ritorna la dicitura di «Anonymus» – soprattutto al fine di stabilire il reale valore e la cronologia relativa del loro contributo.

A questo punto, si potrebbe rapidamente passare all'esame del testo: i due passi prescelti sono legati ad un ambito civilistico, anche per stornare la seduzione di un'impossibile sovrapposizione fra procedura romanistica e quanto poco si sa circa il diritto attico classico. Bisogna comunque ancora soffermarsi brevemente sull'espressione impiegata: una simile tentazione, in chi si occupi di storia dei diritti dell'antichità, sorge quasi spontanea una volta che ci si trovi di fronte al testo paradossalmente ideale per realizzare una simile chimera: a sinistra colonna in greco e a destra traduzione in latino e altrettanto per le note a piè di pagina. Basti solo pensare (*Basilicorum Lib.*, XVIII, V, 37-38, p. 225 Zachariae von Lingenthal) alla conclusione di uno *scholium* che in greco suona καὶ παραγραφὴν ἔχει e in latino *'etiam exceptionem habet'*. L'*'exceptio'* quindi corrisponderebbe a παραγραφή in greco: ma a quale παραγραφή? Non certo quella cui ricorreva Demostene nel IV secolo a.C.<sup>38</sup> Si tratta più semplicemente del tentativo del commentatore, in questo caso buon conoscitore della lingua greca classica, ma a digiuno della procedura del diritto attico del tutto diversa dal diritto romano, che dottamente, per evitare il calco, trova un vocabolo greco affine sotto il profilo etimologico – alla lettera suonerebbe come «controaccusa» – ad *'exceptio'*, ma che nel merito originario del diritto attico di età classica si riferiva a un altro istituto.

### **3. Il difficile approccio al testo dei «Basilicorum Libri»**

Sotto tale profilo, si sono scelti due brani, che presentano difficoltà interpretative di tipo leggermente differente: nel primo, il problema pare anzitutto lessicale.

1. *Basilicorum Lib.*, XVIII, I, 17, 4-5, p. 174 Zachariae von Lingenthal

Ἐὰν διαμαρτύρωμαί σε μὴ δανεῖσαι τῷ Si denuntiavero tibi, ne servo a me  
προεστῶτι παρ' ἐμοῦ δούλῳ, ἔχω παρα- praeposito crederes, exceptionem ha-

---

<sup>38</sup> Oltre a BISCARDI, *Diritto greco* (1982), cit., p. 252-256 = *Diritto greco* (2017), cit., p. 196-197, si vedano H.J. WOLFF, *Die attische Paragraphe. Ein Beitrag zum Problem der Auflockerung archaischer Prozessformen*, Weimar, 1966, P. KATZOUROS, *Origine et effets de la paragraphe attique*, in «Symposion 1985. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte», cur. G. Thür, Köln, 1989, p. 119-153, E.M. CARAWAN, *Paragraphe and the merits*, in «Greek, Roman and Byzantine Studies», LI, 2011, p. 254-295, e M. TALAMANCA, *Dike ouk eisagogimos. Contributi allo studio del processo attico*, cur. Alberto Maffi, Wien, 2017, p. 96-102.

γραφὴν. εἰ δὲ πεκούλιον ἔσχεν ἐκ τοῦ συναλλάγματος ἢ διαπάνημα γέγονεν, ἔχεις ἀντιπαραγραφὴν καὶ ἀπαίτησιν. δόλον γὰρ ποιεῖ ὁ θέλων ἐξ ἀλλοτρίας ζημίαις κερδᾶναι.

beo, Si vero peculium habeat ex eo contractu aut in rem meam versum sit, replicationem habes et exactionem. Dolum enim facit, qui ex aliena iactura lucrum facere vult.

Il *Titulum* generale in cui collocare il passo concerne l'azione esperibile *'adversus eum, qui aliquem tabernae suae administrandae praeposuit'*, ma nel presente contesto si vorrebbe attirare l'attenzione anzitutto sul lessico impiegato, proprio partendo dal primo periodo, che al lettore sembrerebbe chiaro solo a partire dalla versione latina. *'Si denuntiavero'*, infatti, traduce il greco διαμαρτύρωμαι, verbo che possiede una particolarissima accezione tecnica già partire dal diritto attico di età classica, ove la διαμαρτυρία consiste in una testimonianza facente prova sino a querela di falso che può essere depositata in sede legale dall'erede legittimo o legittimato nell'ambito di una successione e che ha l'effetto di impedire qualsivoglia pretesa di terzi<sup>39</sup>. Ora, la natura originaria di un simile atto si ritrova in διαμαρτύρωμαι, quasi si trattasse di un'intimazione, che consentirebbe un'opposizione (παραγραφή): anche la παραγραφή è una procedura tipica dell'Atene di età classica<sup>40</sup>, configurabile come eccezione procedurale del convenuto che blocca l'azione dell'attore ed infatti la traduzione proposta è *'exceptio'*. A questo punto, però, parrebbe, volendosi esclusivamente basare sulla lettura del testo greco, che l'atto reso con διαμαρτύρωμαι dia facoltà di παραγραφή: si può concordare, a questo punto, che l'interpretazione del testo proposto non sia per nulla perspicua. La traduzione latina segue l'andamento estremamente coinciso del greco e quindi non è di molta utilità: si aggiunga che la traduzione *'denuntiavero'* non è pienamente corrispondente alla diatesi passiva di διαμαρτύρωμαι, verbo certo di uso non comune o comunque non particolarmente diffuso e a complicare la situazione si aggiunge il pronome *'se'*, che potrebbe collegarsi anche a μὴ δανεῖσαι.

Se διαμαρτύρωμαι fosse reso nella sua diatesi passiva, l'unica interpretazione possibile sarebbe: «se io fossi denunciato (*sc.* da te) per non essermi fatto carico di eventuali debiti contratti dal servo che ho preposto ad una mia attività posso oppormi ... se però in tale attività vi siano stati guadagni o anche spese originate dal synallagma (contratto) con te (*sc.* che mi hai denunciato), hai facoltà a tua volta di esperire una controdennunzia e vantare pretese (*sc.* nei miei confronti)». Il testo così parrebbe funzionare decisamente meglio, ma al di là dell'intervento traumatico con l'espunzione di *'se'*, bisogna domandarsi più semplicemente quale sia l'esatto significato del paragrafo.

<sup>39</sup>) Si veda BISCARDI, *Diritto greco* (1982), cit., p. 82-83 = *Diritto greco* (2017), cit., p. 66.

<sup>40</sup>) Cfr. *supra*, p. 12.

Dalla lettura della versione giustiniana la difficoltà si risolve pianamente:

1 a. Iustinian., Dig. 14.3.17.4 (Mommsen, Krüger):

Proculus ait, si denuntiauerō tibi, ne seruo a me praeposito crederes, exceptionem dandam: 'si ille illi non denuntiauerit, ne illi seruo crederet'. Sed si ex eo contractu peculium habeat aut in rem meam uersum sit nec uelim quo locupletior sim soluere, replicari de dolo malo oportet: nam uideri me dolum malum facere, qui ex aliena iactura lucrum quaeram.

Resta però il testo in greco che senza il supporto dei *Digesta* non può essere tradotto in modo corretto e tanto meno compreso. Ciò che però più importa è ancora una volta rilevare l'estrema difficoltà ad affrontare la versione greca che, dato il profilo lessicale «alto», causa spesso e volentieri problemi di comprensione che rendono necessarie quelle note, esteticamente di profilo mediocre, ma d'importanza fondamentale non solo per chiarire il testo ma per renderlo semplicemente comprensibile. E nel passo esaminato, valido esempio di greco così «classicheckgiantemente» raffinato, la perdita dell'apparato di commento causa grave difficoltà per una corretta interpretazione, soprattutto a fronte della chiarezza dell'originale testo giustiniano che non consente esegesi più o meno fantasiose.

Per ribadire, infine, le peculiarità lessicali, si passi al secondo testo:

2 a. *Basilicorum Lib.*, XVI, I, 15-17, p. 72 Zachariae von Lingenthal

Κέκρηται τῷ ἐξοπλισμῷ τοῦ οἴκου καὶ τοῦ ἀγροῦ ὁ τὴν χρήσιν ἔχων· εἰ μὴ κωλυθῆ ὑπὸ τοῦ διαθεμένου.

Ὁὐ δύνανται ὁ τὴν χρήσιν τοῦ οἴκου ἔχων ἐπιθεῖναι δουλείαν οὔτε κτήσασθαι, ἀλλὰ παρακατέχει.

Instrumento domus et fundi utitur usufructuarius: nisi a testatore prohibitus fuerit.

Qui usufructum aedium habet, non potest imponere seruitutem, neque acquirere, sed retinet.

ιζ'. Ὑλπι. Εἰς ταφὴν τόπον ποιεῖ συναϊνοῦντος τοῦ τὴν χρήσιν ἔχοντος· ἔσθ' ὅτε καὶ μὴ βουλομένου· τυχὸν γὰρ τὸν διαθεμένον θάπτει, μὴ ὄντος ἐτέρου τόπου ἐπιτηδειοτέρου.

XVII. Ulpi. Locum religiosum facit consentiente usufructuario, interdum et eo invito: fortasse enim testatorem sepelit, quum non sit alius locus opportunior.

2 b. Scholia

[ὁ] δεσπότης [τῆς προπριεταρίας τὸν οὐφρουκτῦάριον] οὐκ ὀφείλει [κωλύειν οὕτω] κεχρήμενον, ὥστε μὴ χεῖρονα ποιεῖν τοῦ προπριεταρίου τὴν αἴρησιν.

31. [Steph. index l. 15 § 6] Dominus proprietatis usufructuarium non debet impedire ita utentem, ut deteriorem proprietarii conditionem non faciat.

κυρ. ρελιγιόσον τόπου συναινοῦντός μου 34. Cyr. [l. 17 pr.] Religiosum locum  
δύναται ποεῖν ὁ προπριετάριος· τὸν consentiente me propietarius facere  
μέντοι τεστάτορα καὶ ἄκοντός μου θάπ- potest; testatorem autem etiam invito  
τει, εἰ [μὲν] μὴ ἔχει ἐπιτηδεῖότερον αὐ- me sepelit, si alium locum magis ido-  
τοῦ τὸν τόπον. neum non habeat.

Il *Titulum* cui si riferisce riguarda l'usufrutto e si possono avanzare alcune osservazioni a sostegno di quanto proposto sinora, partendo proprio dall'analisi del lessico. La lingua impiegata è sempre di buon livello. Basti solo osservare la perifrasi per definire l' *'usufructuarius'*, correttamente tradotto con ὁ τὴν χρῆσιν ἔχων, o ancora la resa del *'testator'* come ὁ διαθέμενος, in perfetta corrispondenza con il greco classico, e anche l'accurata scelta dei verbi in accezione tecnica: ἐπιθεῖναι κτήσασθαι τὴν δουλείαν che corrisponde pienamente a *'imponere'* / *'acquirere servitatem'*. Si tratta comunque di un registro linguistico sempre alto che suggerisce la approfondita ricerca lessicale per la costruzione dei Basilicorum Libri: il *'locus religiosus'* è tradotto con il raffinato ταφὴ τόπος, abbastanza chiaro e anche armonico all'orecchio di chi conosce il greco classico, ma che nel IX secolo d.C. doveva suonare assai astruso.

Ecco che interviene in soccorso del lettore l'apparato di note, che originariamente già doveva integrare il testo giustiniano anch'esso evidentemente gravato di problemi di comprensibilità per chi fosse privo di nozioni di greco classico: il *'testator'*, ὁ διαθέμενος – che subito riporta il lettore dotto a una perorazione di Iseo o del Demostene privatistico –, non può che diventare ὁ τεστάτωρ, l' *'usufructuarius'*, ossia ὁ τὴν χρῆσιν ἔχων, diventa un calco quale ὁ οὐσοφρουκτουάριος; «chi detiene la proprietà», ossia ὁ τὴν δεσποτείαν ἔχων, sarà quindi ὁ προπριετάριος e per concludere questa breve crestomazia di greco «folenghiano», il dotto ταφὴ τόπος, su cui ci si era soffermati, diviene ρελιγιόσος τόπος quasi a confermare che i termini in lingua greca dotati di significato tecnico risalenti all'età classica sono ormai talmente ambigui e oscuri per l'uso pratico da necessitare, più ancora che di dotte spiegazioni – e a tale scopo non sembra casuale che la cultura bizantina produca *ad hoc* opere specifiche quali il lessico di *Suidas* o il *Lexicon* dello stesso Fozio –, di una resa tecnica che fornisca immediata comprensibilità e concreto riscontro nella realtà giuridica e giurisprudenziale dell'Oriente romano del IX secolo d.C.

